

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III^a SEZIONE

L.N.D.- Dipartimento Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 077/CFA

(2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 045/CFA– RIUNIONE DEL 16 APRILE 2015

1° COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 COMMA 2 C.G.S., CALC. DE SALVO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL RECLAMANTE FINO AL 30.11.2019 SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO DI 1^a CATEGORIA, MEDITERRANEA NIZZA/MESSANA DEL 30.11.2014 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE SICILIA L.N.D. – COM. UFF. N. 220 DEL 3.12.2014) - (Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 279 CSAT 16 del 13.1.2015 – procedimento 74/A)

2. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 COMMA 2 C.G.S., CALC. GREGORIO SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL RECLAMANTE FINO AL 30.11.2019 SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO DI 1^a CATEGORIA, MEDITERRANEA NIZZA/MESSANA DEL 30.11.2014 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE SICILIA L.N.D. – COM. UFF. N. 220 DEL 3.12.2014) - (Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 279 CSAT 16 del 13.1.2015 – procedimento 74/A)

In data 30.11.2014 si disputava a Nizza di Sicilia, in provincia di Messina, la gara tra A.S.D. Mediterranea Nizza e A.S.D. Messina, valida per il Campionato di 1 Categoria siciliana, Girone E. Alla fine della predetta partita, subito dopo il triplice fischio, il direttore di gara veniva aggredito da parte di alcuni giocatori e tesserati della Mediterranea Nizza. In particolare, da quanto si legge, tra l'altro, nel supplemento di gara, l'arbitro veniva dapprima minacciato e strattonato e, quindi, «aggredito con ripetuti pugni violenti alla testa». Il direttore di gara riusciva «a vedere che gli aggressori avevano tutti la maglia del Nizza» e tra questi riconosceva «solamente il sig. De Salvo Giuseppe n. 10 Nizza che precedentemente, dopo il triplice fischio, si toglieva la maglia di gioco e con l'intento di non farsi riconoscere si avvicinava con atteggiamenti minacciosi e stringendomi anche lui dai fianchi e colpendomi con pugni violenti sulla schiena e ripetuti calci alle caviglie».

Segnala, ancora, l'arbitro che «grazie all'aiuto di alcuni giocatori» della Mediterranea Nizza «alcuni sostenitori della squadra Mediterranea Nizza riuscivano ad entrare nel terreno di gioco. Quest'ultimi correvano verso di me con aria minacciosa e urlando di ammazzarmi. Fortunatamente però non venivano a contatto diretto con me grazie all'intervento di alcuni giocatori e dirigenti ospiti. In questo frattempo i giocatori della squadra di casa e specificatamente il capitano Gregorio Sergio n. 4 di maglia, invece di tutelarmi in qualità di capitano della squadra Nizza, mi minacciava dicendomi che non sarei uscito dal campo».

In relazione a tali fatti, meglio descritti nel referto di gara, il Giudice sportivo territoriale irrogava la sanzione della squalifica fino al 30.11.2019 a carico dei ricorrenti sigg.ri Giuseppe De Salvo e Sergio Gregorio.

Avverso il suddetto provvedimento sanzionatorio la società Mediterranea Nizza proponeva ricorso. L'appello, però, veniva rigettato, «con conseguente conferma», si legge nell'odierna istanza di revisione, «della decisione relativa alla gravissima squalifica inflitta ai ricorrenti».

Con unico atto i calciatori Giuseppe De Salvo e Sergio Gregorio, come rappresentati e difesi, propongono ora istanza di revisione.

Lamentano, anzitutto, i due ricorrenti che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale ha ingiustamente rilevato «l'inammissibilità di alcune richieste istruttorie avanzate dalla Società reclamante perché non consentite dalle norme del codice di giustizia sportiva. Era stato richiesto tra l'altro, nell'occasione, che venisse disposta l'audizione delle forze dell'ordine intervenute e dell'Osservatore degli arbitri presente sig. Velardi».

Ritengono i ricorrenti che «i fatti, così come riportati dall'arbitro, risultano smentiti da documenti provenienti da pubblici ufficiali». In particolare, deducono i ricorrenti, alcuni giorni addietro gli stessi «sono venuti in possesso di una annotazione di servizio redatta in data 5.2.2015 dal Corpo di Polizia Municipale di Nizza di Sicilia avente per oggetto “i fatti occorsi in data 30.11.2014 a seguito partita di calcio disputata tra la A.S.D. Mediterranea Nizza e l'A.S.D. Messina”».

Orbene, ritengono i ricorrenti che detta annotazione sia «estremamente interessante perché riporta una descrizione dei fatti affatto diversa rispetto a quella contenuta nel referto arbitrale», in quanto «i verbalizzanti, nelle persone del Comm. Giovanni Bolena, Comandante del Corpo di Polizia Municipale, e dell'Ass. Antonio Forzini rilevano anzitutto che, nella data anzidetta (30.11.2014), durante il turno di servizio pomeridiano, alle ore 16.30 circa, venivano allertati dalla locale Stazione dei Carabinieri di Roccalumera in merito a tafferugli che vedevano coinvolto l'arbitro dell'incontro di calcio di cui sopra e la tifoseria locale.

I Vigili, pertanto, si recavano prontamente sui luoghi ove rilevavano “un vivace e colorito coro di protesta”; dopo di chè, aperto il cancello di ingresso, entravano all'interno degli spogliatoi per sincerarsi delle condizioni dell'arbitro.

Nel locale riservato all'arbitro, che i verbalizzanti identificavano nella persona del sig. Riccardo Castiglione, veniva espressamente chiesto a quest'ultimo se avesse subito aggressioni e/o riportato lesioni.

L'annotazione riferisce, a questo punto, che “il Direttore di gara, rincuorato dalla nostra presenza, con assoluta calma, rispondeva di no, mentre su nostra richiesta i sigg.ri Briguglio e Parisi riferivano che la loro presenza all'interno del camerino riservato all'arbitro era finalizzata a garantire la incolumità dello stesso».

Nel medesimo senso, proseguono i ricorrenti, gli stessi militari dell'Arma dei Carabinieri giunti sul posto in occasione della segnalata aggressione, hanno riferito che «specificamente interrogato», dagli stessi, «su eventuali aggressioni subite, e più in particolare se volesse sporgere querela contro alcuno, l'arbitro ha risposto negativamente».

Orbene, ritengono i due ricorrenti che da quanto detto «il contenuto del referto arbitrale viene chiaramente e clamorosamente smentito da atti ufficiali provenienti da Organi pubblici e non può certamente valere come elemento per consentire il mantenimento della gravissima sanzione irrogata».

Concludono, dunque, i ricorrenti chiedendo che l'adita Corte federale di appello voglia disporre la revisione della decisione della Corte sportiva territoriale per la Sicilia «nella parte in cui ha irrogato la sanzione della squalifica fino al 30.11.2019 dei ricorrenti Giuseppe De Salvo e Sergio Gregorio».

Riunitasi nella seduta tenutasi in data 16 aprile 2015 questa Corte ha assunto la decisione di cui al dispositivo per i seguenti

MOTIVI

L'art. 39, comma 2, C.G.S. stabilisce che «la Corte Federale di Appello può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto oppure in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile, od in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio».

Aderendo a quanto affermato in precedenti decisioni della Corte di Giustizia Federale, questo Collegio ritiene che, in sede di ricorso per revisione del processo *ex art. 39, comma 2, C.G.S.* la questione che in via logicamente preliminare deve essere affrontata riguarda la verifica in termini di ammissibilità del ricorso. Infatti, anche il procedimento di revisione, come quello per revocazione disciplinato dalla norma di cui al comma 1 del predetto articolo 39, contempla il doppio momento:

quello dell'ammissibilità e, quello ulteriore, successivo ed eventuale, della rescindibilità, nella prospettiva della rimozione della decisione oggetto del ricorso per revisione.

Le sezioni unite della Corte di Giustizia Federale hanno, in particolare, affermato che «la struttura letterale e la stessa impostazione finalistica della norma federale ricalcano quelle che il codice di procedura penale disciplina all'art. 630: è, allora, inevitabile che la norma processualpenalistica costituisca lo sfondo di riferimento anche per il giudizio sportivo, non ravvisandosi ragioni per affermare una applicazione derogatoria, attesa la sostanziale identità delle condizioni al cui ricorso è subordinato l'utile esperimento del rimedio» (Corte di Giustizia Federale, Com. Uff. n. 190/CGF del 20.5.2009).

Ora, le ipotesi di cui alle lett. a), c), e d) dell'art. 630 c.p.p. descrivono le medesime ipotesi recepite dall'art. 39, comma 2, C.G.S., riferendosi rispettivamente: al caso di inconciliabilità dei fatti stabiliti a fondamento della pronuncia soggetta a revisione con quelli stabiliti in altre sentenze irrevocabili promananti dal plesso giurisdizionale ordinario o speciale; al caso di sopravvenienza di nuove prove risolutive; all'accertamento della dipendenza della condanna dalla dimostrata falsità in atti o in giudizio.

Orbene, questo Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dai suddetti orientamenti e, dunque, sulla base dell'applicazione dei prima in sintesi riferiti criteri ermeneutici, ritiene che i ricorsi di cui trattasi non riescano a superare il vaglio di ammissibilità di cui si è detto. Infatti, la fattispecie non rientra nell'ipotesi della «inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile», né in quella della «acclarata falsità in atti o in giudizio». Occorre, allora, verificare se possa farsi rientrare nel caso di sopravvenienza di nuove prove risolutive. In tal ottica, per quanto rileva ai fini del presente procedimento rileva, occorre verificare se la nota della Polizia municipale posta a base del ricorso per revisione, sola o alla luce degli ulteriori elementi probatori già esaminati nel corso del processo sportivo di primo e secondo grado, rappresenti una prova tale da dimostrare «che il sanzionato doveva essere prosciolto».

Insomma, il giudice della revisione deve preliminarmente verificare l'attitudine dimostrativa delle nuove prove, congiuntamente alle prove del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento. Ebbene, un'attenta lettura dell'anzidetta nota, anche alla luce delle ulteriori considerazioni riferite nel ricorso proposto dai sigg.ri De Salvo e Gregorio, conduce a ritenere che il contenuto della stessa non sia tale da poter condurre, in un eventuale processo di revisione, al proscioglimento degli stessi. Infatti, a prescindere dal fatto che la nota di cui trattasi risulta datata 5.2.015, ossia oltre 2 mesi dopo i fatti in ordine ai quali i ricorrenti sono stati sanzionati, la stessa non può essere ritenuta una prova «risolutiva». Del resto, il personale della polizia municipale è intervenuto successivamente ai fatti segnalati dal direttore di gara nel proprio referto e, dunque, non ha potuto assistere direttamente e personalmente ai fatti medesimi, potendo, invece, soltanto riportare la situazione trovata al momento dell'intervento e riferire di alcune dichiarazioni del medesimo arbitro.

In altri termini, il contenuto della nota municipale non si pone in inconciliabile contrasto con quanto affermato nel referto del direttore di gara, non disvelando così la sua asserita capacità dimostrativa necessaria per dare ingresso alla fase rescindente del giudizio di revisione. Alla luce della nota di cui trattasi sarebbero stati, probabilmente, utili ulteriori accertamenti istruttori, ammissibili, però, soltanto nell'ambito dei due gradi ordinari del giudizio sportivo, essendo, invece, preclusi nel processo di revisione e, comunque, nella fase della preliminare valutazione in termini di ammissibilità dello stesso.

Per questi motivi i ricorsi proposti dai sigg.ri Giuseppe De Salvo e Sergio Gregorio devono essere dichiarati inammissibili.

Per questi motivi la C.F.A. preliminarmente riuniti i ricorsi 1 e 2, li dichiara inammissibili.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

3. RICORSO A.C.D. CITTA' DI VITTORIA AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. SALVATORE BARRAVECCHIA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA';**
- **AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETA' RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S.,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., (NOTA N. 5199/108 PF14-15 DP/FDA DEL 22.1.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 372/TFT 25 del 24.2.2015).

La A.C.D. Città di Vittoria ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia pubblicata sul Com. Uff. n. 372 del 24.2.2015 con la quale veniva inflitta al sig. Salvatore Barravecchia, in qualità di presidente e legale rappresentante della ricorrente "la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19.1 lett. h) C.G.S. per mesi 2 alla società A.C.D. Città di Vittoria a titolo di responsabilità diretta l'ammenda di € 300,00".

Tale decisione è stata presa a seguito di deferimento da parte della Procura Federale nei confronti del sig. Salvatore Barravecchia "per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., per non aver pagato all'allenatore, sig. Leonardo Pellegrino, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo del 21.6.2014 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia" e nei confronti della società A.C.D. Città di Vittoria "per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto".

Avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale ha proposto impugnazione la A.C.D. Città di Vittoria deducendo che il sig. Barravecchia Salvatore all'epoca dei fatti non risultasse nell'organigramma societario presidente della ricorrente e chiedendo pertanto l'annullamento della sanzione irrogata allo stesso e della ammenda per la società.

La Corte Federale di Appello rileva che il ricorso avverso la sentenza del Tribunale Federale Territoriale non è stato trasmesso alla Procura Federale.

Per questi motivi la C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Soc. A.C.D. Città di Vittoria di Vittoria (Ragusa).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO SIG. ARCADI ESPOSITO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 12 DA SCONTARE NEL MOMENTO IN CUI DOVESSE TESSERARSI A QUALSIASI TITOLO PRESSO LA F.I.G.C., INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1 E 3, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 43, COMMA 2 REGOLAMENTO L.N.D. E AGLI ARTT. 29 E 94, COMMA 1, LETT. A) N.O.I.F. (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 35 dell'11.3.2015)

Con atto, spedito in data 18.3.2015, il Sig. Arcadi Esposito ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale dell'Emilia Romagna (pubblicata sul Com. Uff. n. 35 dell'11.3.2015) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, è stata irrogata la sanzione della squalifica per 12 (dodici) mesi da scontare nel momento in cui dovesse tesserarsi a qualsiasi titolo presso la F.I.G.C..

La decisione, impugnata con l'atto di reclamo, ha riconosciuto la violazione, da parte del sig. Arcadi Esposito (all'epoca dei fatti tesserato per la soc. Pol. Sampolese) della violazione dell'art. 1, comma 1 (testo previgente) ora trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 3, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 43, comma 2, del Regolamento della L.N.D. ed agli artt. 29 e 94, comma 1, lett. a) delle N.O.I.F., per avere sottoscritto un accordo economico – mediante scrittura privata – con il quale la soc. Pol. Sampolese si impegnava a versargli, per la stagione sportiva 2013/2014, la somma complessiva di € 3.200,00 (€ 40 x 8 mensilità), e per non essersi presentato al collaboratore della Procura Federale, pur essendo stato regolarmente convocato a mezzo telegramma per il giorno 17.9.2014.

Con i motivi di ricorso, il reclamante chiede l'integrale annullamento della sanzione inflitta ovvero la riduzione della stessa.

Il ricorso in epigrafe è fondato in relazione al primo motivo con il quale è stata eccepita la violazione del termine per la pronuncia di primo grado previsto dall'art. 34-bis del C.G.S..

L'art. 34 bis C.G.S. prevede che entro 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare l'Organo di giustizia competente per il primo grado debba pronunciare la sua decisione. Non si tratta quindi di un termine di prescrizione che estingue l'illecito disciplinare ma di un termine di decadenza della *potestas iudicandi* degli Organi di giustizia federale. Tale termine non può che decorrere dal momento in cui il deferimento viene concretamente proposto e mette quindi l'Organo di giustizia in condizione di esercitare la *potestas iudicandi* (cfr., in tali termini, Corte d'Appello Federale - Sezioni Unite, decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 44/CFA del 14.4.2015 e Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, decisione pubblicata sul C.U. n. 30/TFN del 17.2.2015).

Nel caso di specie, il termine di cui all'art. 34-bis del C.G.S. ha iniziato a decorrere dal 29.10.2014, data del deferimento della Procura Federale, ed era ampiamente decorso allorché è intervenuta, in data 9.3.2015, la pronuncia del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale dell'Emilia Romagna.

Per questi motivi la C.F.A. accoglie l'eccezione preliminare di violazione dell'art. 34 bis C.G.S. del ricorso come sopra proposto dal Sig. Arcadi Esposito e, per l'effetto, dichiara estinto il procedimento.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

5. RICORSO SIG.A CADONI CRISTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI MESI 12 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL'ART. 40 COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO A.I.A. (NOTA N. 4862/1169 PF 13-14/AM/MA DEL 12.1.2015) -(Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 187/LND del 6.3.2015)

Il Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti, con nota del 30.5.2014, segnalava alla Procura Federale che dal sito dell'Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica G.R.A. Gruppo Romano Arbitri veniva pubblicizzata – con l'utilizzazione del marchio dell'AIA e delle divise Diadora – la formazione di arbitri per la direzione di gare amatoriali di calcio a 5 e a 8.

Dal sito risultava che il segretario dell'Associazione sarebbe stata la Sig.ra Cristina Cadoni – arbitro effettivo della Sezione AIA di Roma 1.

Sulla scorta di dette premesse, venivano avviate indagini che culminavano nella comunicazione di conclusione delle indagini del 10.10.2014 e nel successivo deferimento del 12.01.2015 per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. (oggi 1 bis, comma 1) con riferimento all'art. 40, commi 1 e 2, Reg. AIA.

Il Tribunale Federale Territoriale (cfr. Com. Uff. n. 187 del 6.3.2015) ritenuta fondata l'incolpazione, infliggeva alla Cadoni l'inibizione per mesi 12 dalle funzioni in ambito federale.

Al riguardo evidenziava che in effetti sul sito della Associazione Culturale era postata la sua immagine che la ritraeva mentre indossava la divisa ufficiale dell'AIA, con lo sponsor Diadora, al fianco del logo dell'Associazione privata e che vi era altresì sul sito il logo della F.I.G.C., al fianco la dicitura "Associazione Italiana Arbitri".

Il Tribunale Federale inoltre riteneva incongrua per difetto la sanzione (mesi 4) richiesta dalla Procura in quanto l'equivoco creato dalla Cadoni era altamente lesivo dell'affidamento in quanto poteva ingenerare l'errata convinzione che si trattasse di attività ufficiale della Federazione.

Ha proposto impugnazione l'interessata chiedendo la riduzione della sanzione nel limite richiesto nel corso del giudizio di I grado dalla Procura Federale (mesi 4).

Sottolineava che la permanenza della sua immagine sul sito internet era a lei sconosciuta e che aveva provveduto a far rimuovere immediatamente – una volta venuta a conoscenza della ragione della convocazione da parte della Procura Federale – l'immagine stessa.

Deduceva ancora che le foto risalivano ad un periodo antecedente al 2011 (data del suo ingresso nell'AIA) e che aveva documentato appunto l'avvenuta immediata cancellazione delle foto.

Ritiene questa Corte che il ricorso appare fondato per i seguenti

MOTIVI

Dall'esame della decisione di I grado si evince che il Tribunale Territoriale abbia disatteso le richieste della Procura (di mesi 4 di inibizione) sulla considerazione che si sarebbe trattato di violazioni continuative poste in essere anche successivamente all'avvio delle indagini ed all'audizione da parte della Procura stessa.

Pur dando infatti atto del grave rischio che il comportamento possa ingenerare, è indubbio che è stata documentata *per tabulas* nel corso della attività istruttoria la rimozione dal sito dell'Associazione GRA di tutte le immagini che ritraevano l'incolpata antecedentemente al suo ingresso nell'AIA (cfr. pag. 4, 2° cpv., relazione conclusiva del collaboratore della Procura Federale, del 09.09.2014).

Questo elemento pare essere stato del tutto frainteso dal Tribunale che, anzi, ha basato l'inasprimento della sanzione sulla base di detto omissivo comportamento che, in realtà, non vi è stato.

Bisogna poi apprezzare l'elemento – nell'ambito della valutazione della giusta sanzione da infliggere – che si trattava di immagini postate nel sito in data che non si è potuta con precisione collocare temporalmente così dovendosi ritenere fondata la tesi difensiva che esse si riferiscano a periodo antecedente all'ingresso della Cadoni nell'AIA.

Per questi motivi la C.F.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Sig.a Cadoni Cristina e, per l'effetto, ridetermina la sanzione dell'inibizione in mesi 4.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO SIG. PIZZIOLA DARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI GIORNI 70, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10 COMMA 3 BIS CGS, IN RELAZIONE AI PUNTI 2),3),5),6) E 10 DELLA LETTERA A DEL C.U. N. 200 DEL 21.6.2010 LND DIPARTIMENTO INTERREGIONALE (SERIE D 2010/2011) (NOTA N. 4735/650PF-13-14LG/AM/PP DELL'8.1.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disc. - Com. Uff. n. 36/TFN – del 4.03.2015).

Con atto, spedito in data 5.3.2015, il Sig. Pizziola Dario si è rivolto a questa Corte contestando la decisione del Tribunale Federale Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 36/TFN del 4.3.2015) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, è stata irrogata la sanzione della inibizione per 70 (settanta) giorni.

La decisione, impugnata con l'atto di reclamo, ha riconosciuto la violazione, da parte del sig. Pizziola Dario (nella sua qualità – all'epoca dei fatti - di Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Union Quinto) della violazione dell'art. 10, comma 3 bis, C.G.S., in relazione ai punti 2), 3), 5), 6), e 10) della lettera A del Com. Uff. n. 200 del 21.6.2010 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale (Serie D 2010/2011).

Il ricorso in epigrafe è palesemente inammissibile.

Ed invero, il Sig. Pizziola Dario non ha proposto reclamo avverso la predetta decisione di primo grado né ha proposto ricorso per revocazione ovvero revisione della stessa ma si è limitato a chiedere alla Procura Federale “*di non procedere al deferimento*”, motivando, la stessa, con il fatto che non sarebbero state prese in considerazione le memorie difensive e i documenti trasmessi.

Trattasi di richiesta che risulta del tutto inammissibile.

Per questi motivi la C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Pizziola Dario.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Publicato in Roma il 24 giugno 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio